

Vontobel 3a Vorsorgestiftung

---

## **Regolamento sulle commissioni**

## 1. Principi generali

In base all'art. 9 dell'atto di fondazione e all'art. 4.3 del Regolamento di previdenza di Vontobel 3a Vorsorgestiftung (di seguito "Fondazione"), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento sulle commissioni.

## 2. Commissioni bancarie

Le commissioni per Bank Vontobel AG vengono rimosse dalla stessa Bank Vontobel AG e addebitate direttamente sul deposito di previdenza con cadenza trimestrale. Il calcolo è effettuato sul capitale previdenziale medio.

A fronte dei suoi servizi connessi alla gestione patrimoniale la Banca addebita commissioni secondo i prezzi e le condizioni in quel momento vigenti, i quali vengono comunicati al cliente e al singolo beneficiario di previdenza in forma adeguata. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi e le condizioni dandone comunicazione al cliente e ai singoli beneficiari di previdenza.

## 3. Commissioni della Fondazione

### 3.1. Prelievo anticipato / costituzione in pegno della proprietà di abitazione

Prelievo anticipato per singolo caso, con domicilio in Svizzera	CHF 100 (IVA esclusa)
Prelievo anticipato per singolo caso, con domicilio all'estero	CHF 100 (IVA esclusa)
Costituzione in pegno per singolo caso	CHF 50 (IVA esclusa)

Commissioni, tasse e altri costi da pagare a terzi in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno, tra cui per l'iscrizione nel registro fondiario, il deposito dei certificati di quota, sono a carico del beneficiario della previdenza.

Le commissioni applicate dalla Fondazione in relazione al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno sono addebitate separatamente al beneficiario della previdenza.

### 3.2. Divorzio

Divorzio per singolo caso	CHF 100 (IVA esclusa)
---------------------------	-----------------------

Le commissioni applicate dalla Fondazione in relazione ad un divorzio sono addebitate separatamente al beneficiario della previdenza.

## 4. Commissioni di terzi

Per i servizi prestati da terzi (ad es. gli intermediari) questi possono applicare commissioni in conformità agli accordi contrattuali separati applicabili nel rapporto con il beneficiario della previdenza.

## 5. Entrata in vigore

Il presente Regolamento sulle commissioni entra in vigore il 27 ottobre 2020 come da delibera del Consiglio di fondazione.